



**Cremona**

COMUNE DI CREMONA  
Assessore allo Sport

Luca Zanicchi

## **AGGIORNAMENTO ALL'8 MAGGIO 2020 SU ORDINANZA REGIONALE E ATTIVITA' SPORTIVE CONSENTITE ALL'APERTO**

Carissimi, invio specifico aggiornamento relativo a quanto ordinato da Regione Lombardia nell'ordinanza n° 541 del 7/05/2020

### **ART. 1**

1. Le attività sportive individuali all'aria aperta (a titolo esemplificativo e non esaustivo golf, tiro con l'arco, tiro a segno, atletica, equitazione, vela, canoa, attività sportive acquatiche individuali, canottaggio, tennis, corsa, escursionismo, arrampicata sportiva, ciclismo, mountain-bike, automobilismo, motociclismo, go-kart) possono essere consentite nell'ambito dei rispettivi impianti sportivi, centri e siti sportivi, subordinatamente all'osservanza delle misure di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. I gestori di impianti sportivi, di centri sportivi e di siti sportivi che rendono accessibili le aree adibite alla pratica sportiva all'aria aperta, vietano la fruizione di spazi e servizi accessori (ad esempio, palestre, luoghi di socializzazione, bar e ristoranti, docce e spogliatoi), fatto salvo per quanto riguarda i locali di transito necessari agli accessi e i locali adibiti a servizi igienici.

3. I suddetti gestori, oltre garantire la corretta e costante sanificazione e igienizzazione degli ambienti al chiuso e dei servizi igienici, devono assicurare il contingentamento degli ingressi, l'organizzazione di percorsi idonei e l'adozione di tutte le misure utili per assicurare il distanziamento sociale e il divieto di assembramento (a titolo esemplificativo prenotazione online o telefonica degli spazi, turnazioni, gestione degli accessi al sito sportivo e dei percorsi degli utenti).

4. E' fatto salvo quanto previsto dall'Ordinanza n. 539 del 3 maggio 2020 e in particolare dal punto 1.1 dell'art. 1 sull'utilizzo della mascherina e di altre protezioni individuali.

Sulla base della suddetta ordinanza credo sia indispensabile che ogni centro sportivo prima di aprire alle attività debba tassativamente organizzarsi per rispettare tutte le norme e prescrizioni indicate nei punti dell'articolo. In questo momento risulta vitale garantire il distanziamento sociale e le norme igienico sanitarie prescritte per evitare nuovi contagi.

Qualora, per organizzare le attività di tutela della salute all'interno dei centri e siti sportivi, fosse necessario posticipare l'apertura in data diversa dall'entrata in vigore dell'ordinanza, è vostro dovere farlo nell'ottica della tutela della salute dei cittadini.

Secondo quanto prescritto dal DPCM del 26 aprile 2020, articolo 1 comma 1 punto U, le attività di piscine e centri natatori sono sospese fino al 17 maggio 2020. La voce "Attività acquatiche individuali" citata nell'ordinanza 541 del 7 maggio 2020 a titolo esemplificativo, non può fare riferimento ad attività natatorie che si svolgono in piscine e centri natatori.

Per ulteriore chiarezza riporto l'articolo 1, punto 1 dell'ordinanza regionale n°539 del 3 maggio 2020

Ogniqualevolta ci si rechi fuori dall'abitazione, vanno adottate tutte le misure precauzionali consentite e adeguate a proteggere sé stesso e gli altri dal contagio, utilizzando la mascherina o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, contestualmente ad una puntuale disinfezione delle mani. In ogni attività sociale esterna deve comunque essere mantenuta la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti soggetti con forme di disabilità. **Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l'uso di mascherina o di altra protezione individuale durante l'attività fisica intensa, salvo l'obbligo di utilizzo alla fine dell'attività stessa e di mantenere il distanziamento sociale.**

L'Assessore